Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 235 del 7 ottobre 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 7 ottobre 1989 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 77

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreti ministeriali in data 4 ottobre 1989 concernenti la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Alessandria, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 3215 del 28 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di ALESSANDRIA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di ALESSANDRIA è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di ALESSANDRIA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 33 comuni: Alessandria, Bassaluzzo, Bergamasco, Bistagno, Capriata D'Orba, Carentino, Carpeneto, Cassine, Castelletto d'Erro, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Francavilla Bisio, Frascaro, Gamalero, Lu, Montaldo Bormida, Morsaco, Novi Ligure, Orsara Bormida, Oviglio, Pasturana, Pecetto di Valenza, Ponti, Pozzolo Formigaro, Predosa,

Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, San Salvatore Monferrato, Sezzadio, Tassarolo, Trisobbio, Valenza.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 157 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4489)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Ancona, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 6192 del 23 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di ANCONA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti

garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di ANCONA è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di ANCONA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 12 comuni: Agugliano, Ancona, Camerano, Castelfidardo, Montemarciano, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Polverigi, Serra De' Conti, Sirolo.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 37 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4490)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Aosta, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 3816 del 25 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di AOSTA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti

garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di AOSTA è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di AOSTA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 18 comuni: Allein, Aosta, Bionaz, Charvensod, Doues, Etroubles, Gignod, Gressan, Jovencan, Ollomont, Oyace, Pollein, Roisan, Saint Christophe, Saint Oyen, Saint Rhemy, Sarre, Valpelline.
2) Ambito B: costituito dai residui n. 56 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4491)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Arezzo, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTE le note nn. 3471 e 9334 rispettivamente del 23 febbraio 1989 e 4 luglio 1989 con le quali l'Intendenza di Finanza di AREZZO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di AREZZO sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di AREZZO è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4492)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Ascoli Piceno, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 4527 del 2 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di ASCOLI PICENO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero, contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti

garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di ASCOLI PICENO è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di ASCOLI PICENO sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 25 comuni: Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Amandola, Appigliano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, San Benedetto del Tronto, Servigliano, Spinetoli, Venarotta.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 48 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due

mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4493)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Asti, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 1631 del 1 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di ASTI ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti

garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di ASTI è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

DECRETA

per la provincia di ASTI sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 14 comuni: Asti, Calosso, Canelli, Capriglio, Cortazzone, Moasca, Mongardino, Montafia, Piea, Revigliasco d'Asti, San Marzano Oliveto, Settime, Viale, Vigliano d'Asti.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 106 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4494)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Avellino, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTE le note nn. 4168, 6037, 4421, 4584, 8779, 7177, rispettivamente del 7 marzo 1989, 4 aprile 1989, 12 aprile 1989, 12 aprile 1989, 5 maggio 1989 e 22 maggio 1989 con le quali l'Intendenza di Finanza di AVELLINO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di AVELLINO è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di AVELLINO sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 42 comuni: Altavilla Irpina, Ariano Irpino, Atripalda, Avella, Avellino, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Candida, Cassano Irpino, Castelvetere sul Calore, Cervinara, Chiusano di San Domenico, Domicella, Greci, Guardia Lombardi, Lauro, Marzano di Nola, Mercogliano, Montaguto, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di Lauro Parolise, Prata di Principato Ultra, Salza Irpina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Sant'Angelo dei Lombardi, Scampitella,

Sirignano, Solofra, Soroo Serpico, Summonte, Taurano, Torella dei Lombardi, Trevico, Tufo, Vallesaccarda, Villamaina, Villanova del Battista, Volturara Irpina.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 77 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4495)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Bari, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 6/3094 del 7 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di BARI ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti

garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di BARI è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di BARI sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 3 comuni: Bari, Bitonto, Modugno.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 45 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4496)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Belluno, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 1915 del 23 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di BELLUNO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di BELLUNO sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di BELLUNO è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4497)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Benevento, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 4401 del 25 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di BENEVENTO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti

garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di BENEVENTO è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di BENEVENTO sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 9 comuni: Benevento, Calvi, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Nazzaro, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de'Goti, Solopaca, Telese.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 69 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4498)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Bergamo, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articólo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTE le note n. 9093 del 21 marzo e 17 aprile 1989 con le quali l'Intendenza di Finanza di BERGAMO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di BERGAMO sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di BERGAMO è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4499)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Bologna, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 5734 del 23 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di BOLOGNA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di BOLOGNA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di BOLOGNA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4500)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Bolzano, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 2518 del 17 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di BOLZANO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti

garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di BOLZANO sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di BOLZANO è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4501)

2 *Libreria - Suppl ord. alla G.U n 235.*

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Brescia, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 4061 del 27 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di BRESCIA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti

garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di BRESCIA è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di BRESCIA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 66 comuni: Acquafredda, Azzano Mella, Bedizzole, Borgo San Giacomo, Botticino, Brandico, Brescia, Calvagese della Riviera, Calvisano, Capriano del Colle, Castegnato, Castel Mella, Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Coccaglio, Comezzano - Cizzago, Corte Franca, Erbusco, Fiesse, Gambara, Gardone Val Trompia, Gavardo, Gottolengo, Isorella, Leno, Lonato, Longhena, Mairano, Manerba del Garda, Marone, Milzano, Moniga del Garda, Monte Isola, Muscoline, Nuvolento, Orzinuovi, Ospitaletto, Padenghe sul Garda, Paitone, Passirano, Polaveno, Polpenazze del Garda, Pontevico, Pralboino, Puegnago sul Garda, Quinzano d'Oglio, Remedello, Roè

Volciano, Rovato, Rudiano, Sale Marasino, Salò, San Felice del Benaco, Serle, Soiano del Lago, Sulzano, Trenzano, Urago d'Oglio, Vallio Terme, Verolanuova, Verolavecchia, Villa Chiara, Villanuova sul Clisi, Visano, Zone.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 140 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4502)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Brindisi, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 3128 del 27 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di BRINDISI ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di BRINDISI sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di BRINDISI è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4503)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Cagliari, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 4067 del 24 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di CAGLIARI ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti

garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di CAGLIARI è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di CAGLIARI sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 21 comuni: Armungia, Ballao, Barrali, Cagliari, Donorì, Goni, Guamaggiore, Guasila, Ortacesus, Quartucciu, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant'Andrea Frius, Selargius, Selegas, Senorbì, Sestu, Silius, Siurgus Donigala, Suelli, Villasalto.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 84 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4504)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Campobasso, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTE le note nn. 2731, 3701, 7311, 7565 e 8350 rispettivamente del 21 febbraio 1989, 7 marzo 1989, 25 maggio 1989, 1 giugno 1989 e 24 giugno 1989 con le quali l'Intendenza di Finanza di CAMPOBASSO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di CAMPOBASSO sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di CAMPOBASSO è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4505)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Caserta, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 4189 del 2 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di CASERTA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti

garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di CASERTA è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di CASERTA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 9 comuni: Capodrise, Casapulla, Caserta, Curti, Marcianise, Recale, San Marco Evangelista, San Nicola La Strada, San Prisco.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 95 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4506)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Catanzaro, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 5356 del 25 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di CATANZARO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti

garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di CATANZARO è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di CATANZARO sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 13 comuni: Albi, Amato, Catanzaro, Cropani, Crotone, Fossato Serralta, Magisano, Marcellinara, Pentone, San Pietro Apostolo, Simeri Crichi, Soveria Simeri, Tiriolo.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 144 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4507)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Chieti, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTE le note nn. 3124 e 4935 rispettivamente del 21 febbraio e 18 marzo 1989 con le quali l'Intendenza di Finanza di CHIETI ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di CHIETI sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di CHIETI è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4508)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Como, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 203840 del 21 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di COMO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di COMO sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di COMO è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4509)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Cosenza, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 3803 del 18 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di COSENZA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di COSENZA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di COSENZA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4510)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Cremona, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 6/3873 del 24 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di CREMONA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di CREMONA è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di CREMONA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dal seguente comune: Cremona

2) Ambito B: costituito dai residui n. 114 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle impbste dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4511)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Cuneo, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 4293 del 23 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di CUNEO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di CUNEO è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di CUNEO sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 63 comuni: Aisone, Alba, Argentera, Bagnasco, Baldissera d'Adda, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Battifollo, Briaglia, Busca, Camo, Castelletto Stura, Castiglione Tinella, Cervasca, Corneliano d'Alba, Cossano Belbo, Cuneo, Dronero, Entracue, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, Lisio, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Monticello d'Alba, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Montalto Roero, Montalto di Mondovì, Murazzano, Neive, Neviglie, Niella Tanaro, Nucetto, Pamparato, Perlo, Pietraporzio, Piobesi d'Alba, Priocca,

Roburent, Roccabruna, Rocchetta Belbo, Roddi, Sambuco, San Michele Mondovì, Santo Stefano Belbo, Tarantasca, Torre Mondovì, Tresio, Trezzo Tinella, Valdieri, Vezza d'Alba, Vicoforte, Vignolo, Vila, Villafalletto, Villar San Costanzo, Vinadio.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 187 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4512)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Ferrara, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 3090 del 25 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di FERRARA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di FERRARA è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di FERRARA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 3 comuni: Bondeno, Codigoro, Ferrara.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 23 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4513)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Firenze, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 7320 del 1 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di FIRENZE ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che nella provincia di FIRENZE il capoluogo addensa una popolazione superiore a 250.000 abitanti, per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di FIRENZE sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 27 comuni: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castefiorentino, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, San Casciano in Val di Pesa, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Vicchio.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 24 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4514)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Foggia, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 8241 del 12 aprile 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di FOGGIA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di FOGGIA è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di FOGGIA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 4 comuni: Foggia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Rodi Garganico.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 60 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4515)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Forlì, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 8129/89 del 14 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di FORLI' ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di FORLI' è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di FORLI' sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 7 comuni: Bagno di Romagna, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Forlì, Modigliana, Tredozio.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 43 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4516)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Frosinone, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 5364 del 27 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di FROSINONE ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di FROSINONE sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di FROSINONE è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4517)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Genova, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 6/13838 del 7 aprile 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di GENOVA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che nella provincia di GENOVA il capoluogo addensa una popolazione superiore a 250.000 abitanti, per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di GENOVA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 35 comuni: Arenzano, Bargagli, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Ceranesi, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Favale di Malvaro, Fontanigorda Genova, Isola del Cantone, Lavagna, Lorsica, Masone, Mele, Mignanego, Montebruno, Montoggio, Ne, Orero, Propata, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rossiglione, Santo Stefano d'Aveto, Savignone, Tiglieto, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 32 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4518)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Gorizia, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 2587 del 22 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di GORIZIA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di GORIZIA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di GORIZIA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4519)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Grosseto, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 1800 del 24 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di GROSSETO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di GROSSETO sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di GROSSETO è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4520)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Imperia, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 7033 del 27 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di IMPERIA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di IMPERIA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di IMPERIA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4521)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Isernia, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 892 del 22 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di ISERNIA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concretà dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di ISERNIA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di ISERNIA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4522)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di L'Aquila, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concretà successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 2627 del 4 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di L'AQUILA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di L'AQUILA è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di L'AQUILA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 3 comuni: Avezzano, L'Aquila, Sulmona.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 105 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4523)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di La Spezia, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 3738 del 27 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di LA SPEZIA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di LA SPEZIA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di LA SPEZIA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4524)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Latina, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 2741 del 24 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di LATINA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di LATINA è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di LATINA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 5 comuni: Aprilia, Latina, Minturno, Pontinia, Sabaudia.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 28 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4525)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Lecce, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 2502/89 del 14 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di LECCE ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1° gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di LECCE è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1°, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di LECCE sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dal seguente comune: LECCE

2) Ambito B: costituito dai residui n. 96 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4526)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Livorno, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 4264 del 25 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di LIVORNO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1° gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di LIVORNO sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1°, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di LIVORNO è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4527)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Lucca, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 4180 del 27 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di LUCCA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di LUCCA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di LUCCA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di sattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4528)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Macerata, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 4574 del 25 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di MACERATA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di MACERATA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di MACERATA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4529)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Mantova, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 4009/89 del 24 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di MANTOVA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di MANTOVA è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di MANTOVA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 15 comuni: Bagnolo San Vito, Borgoforte, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Mantova, Osciglia, Pomponesco, Sabbioneta, San Giorgio di Mantova, Serravalle a Po, Sustinente, Viadana, Villimpenta, Virgilio.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 55 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per

la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4530)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Massa Carrara, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito tèrritoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 2745 del 24 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di MASSA CARRARA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

L 4 Libreria - Suppl. ord. alla G.U. n. 235.

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di MASSA CARRARA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di MASSA CARRARA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4531)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Matera, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 2388 del 24 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di MATERA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti

garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di MATERA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di MATERA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4532)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Milano, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 6/11269/89 del 3 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di MILANO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo di provincia riveste una consistenza tale (superiore a 250.000 abitanti), per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di MILANO sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 76 comuni: Abbiategrasso, Agrate Brianza, Aicurzio, Albairate, Albiate, Arcore, Bareggio, Basiano, Bellusco. Bernareggio, Besana in Brianza, Besate, Biassono, Bollate, Bresso, Briosco, Bubbiano, Burago di Molgora, Busnago, Calvignasco, Cambiago, Camparata, Canegrate, Caponago, Carnate, Carugate, Cassinetta di Lugagnano, Cavenago di Brianza, Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Cisliano, Concorezzo, Corbetta, Cormano, Cornate d'Adda, Correzzana, Cusago, Cusano Milanino,

Gaggiano, Gorgonzola, Gudo Visconti, Lesmo, Lissone, Macherio, Masate, Mezzago, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Opera, Ornago, Ozzero, Paderno Dugnano, Pieve Emanuele, Pozzo d'Adda, Renate, Robecco sul Naviglio, Roncello, Ronco Briantino, Rosate, San Giorgio su Legnano, Segrate, Sovico, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Triuggio, Usmate Velate, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Vermezzo, Villasanta, Vimercate, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 173 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4533)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Modena, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 6935 del 17 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di MODENA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di MODENA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di MODENA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4534)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Napoli, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 10843 del 8 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di NAPOLI ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di NAPOLI è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di NAPOLI sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dal seguente comune: Napoli

2) Ambito B: costituito dai residui n. 90 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4535)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Novara, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 3928 del 20 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di NOVARA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di NOVARA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di NOVARA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4536)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Nuoro, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 6302/89 del 11 maggio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di NUORO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di NUORO sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di NUORO è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4537)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Oristano, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTE le note n. 1630 e 1539 rispettivamente del 23 febbraio e 5 aprile 1989 con le quali l'Intendenza di Finanza di ORISTANO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di ORISTANO è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intendé integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di ORISTANO sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 22 comuni: Allai, Baratili San Pietro, Busachi, Cabras, Fordongianus, Neoneli, Nurachi, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, Samugheo, Santa Giusta, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Ula' Tirso, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zerfaliu.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 56 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due

mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4538)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Padova, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTE le note n. 5764/89 del 22 febbraio e 7 marzo 1989 con le quali l'Intendenza di Finanza di PADOVA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di PADOVA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di PADOVA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4539)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Parma, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 4660 del 21 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di PARMA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di PARMA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di PARMA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4540)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Pavia, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 6/7460 del 24 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di PAVIA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di PAVIA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di PAVIA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4541)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Perugia, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 3546 del 11 aprile 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di PERUGIA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di PERUGIA è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di PERUGIA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 2 comuni: Corciano, Perugia.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 57 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4542)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Pesaro, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 4183 del 27 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di PESARO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti è numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1° gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di PESARO sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1°, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di PESARO è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4543)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Pescara, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 5429 del 18 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di PESCARA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di PESCARA è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di PESCARA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 2 comuni: Pescara, Spoltore.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 44 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4544)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Piacenza, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 5962 del 24 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di PIACENZA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di PIACENZA è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di PIACENZA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territorial , da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dal seguente comune: Piacenza.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 47 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4545)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Pisa, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 3759 del 21 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di PISA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti

5 Libreria - Suppl. ord. alla G.U. n. 235.

garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di PISA è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di PISA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 10 comuni: Calci, Casciana Terme, Montopoli in Val d'Arno, Pisa, Pomarance, Ponsacco, San Giuliano Terme, Santa Croce sull'Arno, Terricciola, Vicopisano.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 29 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4546)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Pistoia, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 3743 del 25 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di PISTOIA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti

garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di PISTOIA è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di PISTOIA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 7 comuni: Chiesina Uzzanese, Marliana, Pescia, Pistoia, Sambuca Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 15 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4547)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Pordenone, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 3300 del 24 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di PORDENONE ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di PORDENONE sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di PORDENONE è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4548)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Potenza, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 6643 del 26 maggio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di POTENZA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di POTENZA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di POTENZA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4549)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Ravenna, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 6867 del 29 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di RAVENNA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di RAVENNA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di RAVENNA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4550)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Reggio Calabria, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 3317 del 25 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di REGGIO CALABRIA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di REGGIO CALABRIA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di REGGIO CALABRIA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4551)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Reggio Emilia, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 5551 del 25 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di REGGIO EMILIA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di REGGIO EMILIA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di REGGIO EMILIA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4552)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Rieti, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 2260 del 10 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di RIETI ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di RIETI sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di RIETI è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4553)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Roma, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 26643 del 23 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di ROMA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che nella provincia di ROMA il capoluogo addensa una popolazione superiore a 250.000 abitanti, per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di ROMA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 5 comuni: Anguillara Sabazia, Bracciano, Guidonia Montecelio, Roma, Trevignano Romano.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 113 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4554)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Rovigo, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 2761 del 8 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di ROVIGO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1° gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di ROVIGO sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1°, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di ROVIGO è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4555)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Salerno, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 6002 del 8 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di SALERNO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti

garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di SALERNO è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di SALERNO sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 3 comuni: Battipaglia, Salerno, Sicignano degli Alburni.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 154 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4556)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Sassari, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 3407 del 2 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di SASSARI ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di SASSARI sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di SASSARI è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4557)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Savona, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 6329 del 24 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di SAVONA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1° gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di SAVONA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1°, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di SAVONA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4558)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Siena, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 4094 del 21 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di SIENA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di SIENA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di SIENA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4559)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Sondrio, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 3081 del 10 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di SONDRIO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di SONDRIO sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di SONDRIO è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4560)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Taranto, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 2559 del 23 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di TARANTO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti

garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di TARANTO è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di TARANTO sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 2 comuni: Massafra, Taranto.
2) Ambito B: costituito dai residui n. 26 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4561)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Teramo, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 3685 del 25 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di TERAMO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

6 - 6 - *Libreria - Suppl. ord. alla G.U. n. 235.*

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di TERAMO sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di TERAMO è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4562)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Terni, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 3007 del 23 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di TERNI ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di TERNI sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale:

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di TERNI è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4563)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Torino, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 1183 del 27 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di TORINO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che nella provincia di TORINO il capoluogo addensa una popolazione superiore a 250.000 abitanti, per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di TORINO sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 114 comuni: Ala di Stura, Alice Superiore, Alpette, Andezeno, Andrate, Arignano, Baldissero Torinese, Balme, Banchette, Beinasco, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bricherasio, Brozolo, Brusasco Bruvino, Bruzolo, Buriasco, Burolo, Bussoleno, Cambiano, Campiglione-Fenile, Candiolo, Cantoira, Caravino, Carema, Carignano, Cascinette d'Ivrea, Caselle Torinese, Cavagnolo, Cavour, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chianocco, Chiaverano, Chieri, Colleretto Giacosa, Corio, Cossano Canavese, Fiorano Canavese,

Foglizzo, Frassinetto, Garzigliana, Groscavallo, Ingria, Isolabella, Issiglio, Ivrea, La Loggia, Leini, Lemie, Lessolo, Locana, Loranze', Lugnacco, Macello, Maglione, Marentino, Mezzenile, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Noasca, Nomaglio, Orbassano, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecco, Pecetto Torinese, Pessinetto, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piscina, Poirino, Pont-Canavese, Porte, Pralormo, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivalta di Torino, Rocca Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salerano Canavese, Samone, San Didero, San Giorio di Susa, San Pietro Val Lenina, Sangano, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Tavagnasco, Torino, Usseglio, Valprato Soana, Venaria, Verrua Savoia, Vestigne', Villar Focchiardo, Vinovo, Vistrorio, Viu', Volpiano.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 201 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4564)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Trento, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma I , della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 5505 del 27 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di TRENTO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di TRENTO sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di TRENTO è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4565)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Treviso, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 6520 del 25 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di TREVISO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di TREVISO sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di TREVISO è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4566)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Trieste, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 5393 del 24 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di TRIESTE ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di TRIESTE sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di TRIESTE è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4567)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Udine, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 8635 del 31 marzo 1989 del UDINE con la quale l'Intendenza di Finanza di UDINE ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti

garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di UDINE è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di UDINE sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 44 comuni: Aiello del Friuli, Amaro, Aquileia, Attimis, Buttrio, Campolongo al Torre, Cavazzo Carnico, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Fiumicello, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Manzano, Moimacco, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Nimis, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Povoletto, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Remanzacco, Ronchis, Ruda, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Taipana, Tapogliano, Tarvisio, Teor, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Udine, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 93 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4568)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Varese, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 6172 del 13 marzo 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di VARESE ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti

garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che la popolazione del territorio gestito dal soggetto titolare del capoluogo della provincia di VARESE è inferiore a quella del territorio residuo della provincia stessa per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di VARESE sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 68 comuni: Agra, Angera, Arcisate, Azzio, Barasso, Besano, Besozzo, Bissago - Valtravaglia, Bisuschio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brosimpiano, Cadegliano - Viconago, Cadrezzate, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelseprio, Castelveccana, Castronno, Cazzago Brabbia, Cittiglio, Clivio, Comerio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrara di Varese, Gavirate, Germignaga, Grantola, Induno Olona, Ispra, Lavena Ponte Tresa, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Luvinate, Maccagno,

Malgesso, Marchirolo, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Orino, Pino sulla Sponda del L. Maggior, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Sangiano, Soltrio, Taino, Travedona - Monate, Tronzano Lago Maggiore, Varese, Veddasca, Viggiù.

2) Ambito B: costituito dai residui n. comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4569)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Venezia, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1 comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 12406 del 1 aprile 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di VENEZIA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che nella provincia di VENEZIA il capoluogo addensa una popolazione superiore a 250.000 abitanti, per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di VENEZIA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 30 comuni: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Saggittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Iesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Scorzè, Spinea, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 13 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4570)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Vercelli, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 6/23623 del 27 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di VERCELLI ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo),

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di VERCELLI sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di VERCELLI è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4571)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Verona, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 5454 del 24 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di VERONA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, per l'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente

operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RILEVATO, altresì, che dai dati medesimi è risultato che nella provincia di VERONA il capoluogo addensa una popolazione superiore a 250.000 abitanti, per cui i suindicati criteri di efficienza, economicità e funzionalità rendono opportuna la determinazione di un ambito subprovinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di VERONA sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, e precisamente:

1) Ambito A: costituito dai seguenti n. 79 comuni: Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Costermano, Dolcè, Erbè, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Gazzo Veronese, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lazzise, Legnago, Malcesine, Marano di

Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Monteforte d'Alpone, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli Veronese, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Quà, Roverè Veronese, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sanguinetto, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Selva di Progno, Soave, Sorgà, Terrazzo, Torri del Benaco, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Zevio.

2) Ambito B: costituito dai residui n. 19 comuni della provincia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4572)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Vicenza, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 5919 del 23 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di VICENZA ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2. del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di VICENZA sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di VICENZA è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4573)

DECRETO 4 ottobre 1989.

Determinazione, per la provincia di Viterbo, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTA la legge delega 4 ottobre 1986, n.657 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1^, della predetta legge n.657 del 1986;

VISTO l'articolo 4 della legge 4 ottobre 1986, n.657 e l'articolo 114 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, contenente disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione;

CONSIDERATO che in base al combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 114 del D.P.R. n.43 del 1988 l'ambito territoriale deve essere determinato di norma a livello provinciale in modo da non pregiudicare la possibilità di concreta successiva configurazione definitiva dell'assetto voluto dal legislatore, a meno che non emergano elementi obbiettivi che giustifichino la scelta di un ambito subprovinciale;

VISTA la nota n. 1919 del 24 febbraio 1989 con la quale l'Intendenza di Finanza di VITERBO ha trasmesso i dati, richiesti con la circolare n.2 del 2 febbraio 1989, necessari all'individuazione degli ambiti territoriali (numero contribuenti; numero operazioni per versamenti diretti e numero articoli iscritti a ruolo; ammontare dei versamenti diretti e delle iscrizioni a ruolo);

RILEVATO che dai predetti dati, confrontati con le organizzazioni di categoria sia a livello di Amministrazione che a

livello di Commissione consultiva, è emerso che le strutture attualmente operanti nell'ambito del capoluogo di provincia danno sufficienti garanzie sia per l'attivazione concreta dal 1^ gennaio 1990 del nuovo servizio di riscossione, sia di rispetto dei criteri di efficienza, economicità e funzionalità che il legislatore ha posto come obbiettivo primario della riforma del sistema di riscossione stesso;

RITENUTO che per la provincia di VITERBO sono sussistenti i requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del D.P.R. n.43 del 1988 per procedere all'individuazione di un ambito a livello provinciale;

VISTO il conforme parere della Commissione consultiva, prevista dall'articolo 1, comma 1^, lettera h) della legge 657 del 1986, che qui si intende integralmente riportato;

D E C R E T A

per la provincia di VITERBO è determinato un unico ambito territoriale, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio Centrale della riscossione, comprendente tutti i comuni della provincia suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche ai fini del decorso del termine di due mesi previsto dall'art. 123 co. 5 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione della domanda di assunzione da parte dei concessionari delle persone già titolari di esattorie delle imposte dirette.

Roma, addì 4 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

(89A4574)

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651389) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.